



Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. __/12^

“Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”.

Consiglieri regionali proponenti firmatari

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ernesto Francesco Alecci

F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Nicola Irto

F.to Raffaele Mammoliti

“Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Chi legifera non può pensare a sé o alla sua opinione ma deve pensare alla libertà che la sua legge realizza per gli altri. E ciò vale molto di più nelle materie in grado di interpellare morale e coscienza, come il fine vita, e per tenersi lontani dalle tentazioni statolatriche o da stato etico.

Detto ciò, quale premessa culturale per riaffermare il metodo della laicità negli stati liberal-democratici, la presente proposta di legge ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d'attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Il tutto, ovviamente, nell'attesa di una norma statale in grado d'introdurre una normativa eventualmente innovativa.

La sottrazione dall'alveo della penale responsabilità, infatti, della condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative.

Così posta la questione e riaffermando la **competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute**, emerge l'obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com'è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza rinveniente dall'applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (art. 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una “nuova prestazione” assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale. La sopraccitata “sentenza additiva di prestazione” risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, poiché la “nuova prestazione” è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza: sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative. Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare, resta conclusivamente da osservare che l'introduzione della presente disciplina serve a dettagliare i tempi e i modi del procedimento e a eliminare eventuali residui d'incertezza e problematicità, al cospetto di un tema altamente sensibile e perciò fonte di notevoli dubbi applicativi.

E su questo vale chiarire la considerazione che in fondo lo scopo della legge è assicurare alle persone con malattie terminali e croniche un congedo dalla vita che non sia gravato da un processo lento e doloroso per sé e per le persone che sono loro care.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale e programmatica che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------------|----------------|
| Art 1 | Indica la finalità della legge | | | 0 |
| Art 2 | Specifica i beneficiari della legge | | | 0 |
| Art 3 | Precisa le verifiche sulle condizioni d'accesso | | | 0 |
| Art 4 | Prevede l'obiezione di coscienza | | | 0 |
| Art 5 | Determina la gratuità della prestazione | | | 0 |
| Art 6 | Introduce la clausola di neutralità finanziaria | | | 0 |
| Art 7 | Stabilisce l'entrata in vigore della legge | | | 0 |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| Programma/Capitolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Totale |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

Art. 1

(Assistenza sanitaria per morte serena e indolore)

Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Calabria assicurano l'assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione.

Art. 2

(Condizioni d'accesso all'assistenza)

L'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone in possesso dei seguenti e contestuali requisiti: siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.

Art. 3

(Verifiche sulle condizioni d'accesso)

1. Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti di cui all'articolo 2 sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente.
2. Le strutture sanitarie e i comitati etici di cui al comma 1, sono comunque obbligate a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.
3. I procedimenti di verifica e di parere previsti dal comma 1 sono attivati su istanza inoltrata dall'interessato, o di chi abbia la capacità legale di assumere tale determinazione, all'Azienda sanitaria territorialmente competente e alla struttura sanitaria interessata, e conclusi entro e non oltre sette giorni.

Art. 4

(Obiezione di coscienza)

1. Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui risulti impossibile formare l'equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell'esercizio del diritto previsto dal comma 1, spetta alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge.

Art. 5

(Gratuità della prestazione)

Le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge sono assicurati gratuitamente, nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

All'attuazione da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.